

L1Q. CONTN. N° 3 | 2026

Sent. n. 4/2026 pubbl. il 22/01/2026  
Rep. n. 4/2026 del 22/01/2026

N. R.G. 123/2025



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi	Presidente
dott. Paola Elefante	Giudice est.
dott. Elisa Einaudi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETO il ricorso depositato in data 11/12/2025 da:

**CUNZOLO Claudia**, nata a Cuneo il 21.12.1982 e residente in Dronero Via Lantermine n. 2, (C.f. CNZCLD82T61D205I), rappresentata e difesa dall'Avv. Flavio GAZZI congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Cinzia ROGGERO, in forza di delega in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in CUNEO, in corso Nizza, 95,

per l'apertura della procedura di

**LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dalla debitrice e pertanto l'audizione della stessa non è necessaria;

LETTA la documentazione depositata a corredo del ricorso;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

**OSSERVA**

Premesso che:

con ricorso depositato in data 11/12/2025, CUNZOLO Claudia ha chiesto l'apertura nei suoi confronti della Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che con istanza depositata presso l'Organismo di Composizione della Crisi di Cuneo "Ass. Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo" la sig. CUNZOLO ha richiesto la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di Liquidazione controllata e l'Organismo ha nominato la dott.



Mariarosa SUGLIANO, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII;

- che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;

- che la ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovradebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Rilevato che le passività in capo alla sig. CUNZOLO ammontano complessivamente ad euro 350.609,08, oltre le spese della procedura (compenso dell'OCC per € 2745,00; compenso per l'Advisor legale stimato in € 5000,00), e derivano da debiti per prestazioni professionali e pratiche amministrative eseguite a favore della società L. [REDACTED] di Cunzolo Claudia & C. S.a.s., costituita in data 18/3/2013 e derivante dalla fusione di due preesistenti società già facenti capo alla ricorrente, cancellata in data 31/12/2024; dal mancato versamento di tasse e imposte e contributi previdenziali relativi alla suddetta società ed alla posizione personale della ricorrente; da finanziamenti stipulati con istituti di credito nonché da debiti verso dipendenti e fornitori della suddetta società;

rilevato che la sig. CUNZOLO svolge attività lavorativa dipendente a far data da settembre 2025, con contratto a tempo determinato con scadenza al 31/8/2026, presso la [REDACTED] [REDACTED], con sede in Dronero, e percepisce una retribuzione netta media di euro 1500,00; che la ricorrente è titolare di un c/c, presso la Banca Unicredit riportante alla data del 30/9/2025 un saldo attivo di euro 77,51;

che la sig. CUNZOLO è comproprietaria con la madre e la sorella di un'autovettura FORD Ka tg. CT185ER del 2005, soggetta a fermo amministrativo;

che la sig. CUNZOLO è comproprietaria per la quota di 2/24 di beni immobili in Comune di San Teodoro e di Cesarò, provincia di Messina, derivanti dalla successione paterna, per il valore della quota stimato di € 4.770,91;

che la ricorrente risiede in un appartamento di proprietà della madre, di cui sostiene le spese delle utenze e per imposte e tasse;

Rilevato che, quanto all'attivo in capo alla ricorrente, la sig. CUNZOLO mette a disposizione dei creditori:

- la quota di 2/24 dei beni immobili (fabbricato e terreni) del valore di € 4.770,91, con offerta irrevocabile di acquisto della sorella sig.ra Cunzolo Tania;

- il valore (da determinarsi) dei beni mobili costituenti l'attrezzatura utilizzata dalla ricorrente per lo svolgimento della passata attività di estetista;

- della quota, per un periodo di anni tre, eccedente quanto necessario per le spese di mantenimento della medesima, del proprio reddito mensile da lavoro dipendente;



che in relazione alla quota di reddito messa a disposizione della procedura, considerato che ad oggi la ricorrente non ha ancora stipulato un contratto a tempo indeterminato con la [REDACTED] a garanzia dell'impegno di corrispondere in ogni caso la somma eccedente il necessario al proprio mantenimento, la sorella, sig. Cunzolo [REDACTED] si è obbligata a versare la somma di € 5.000,00 ad integrazione dell'attivo, subordinatamente alla condizione del mancato ottenimento del contratto a tempo indeterminato;

Ritenuto, peraltro, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;

Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il suo mantenimento, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del sovraindebitato ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di creditori concorrenti; che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;

Rilevato che nella specie la ricorrente – che percepisce una retribuzione netta mensile di circa 1500,00 euro, vive da sola in un immobile di proprietà della madre senza oneri di locazione e sostenendo le spese relative alle utenze e tasse ed utilizza un'autovettura di proprietà di terzi sostenendone le spese vive di carburante, assicurazione, bollo e manutenzione – ha indicato come somma necessaria per il suo mantenimento quella di € 1000,00 mensili;

ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice, ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, può essere fissato in complessivi euro 950,00 netti mensili, somma che appare idonea a coprire il fabbisogno per le spese correnti siccome indicate (va infatti osservato che l'importo di euro 1000,00, indicato dalla debitrice appare sovrastimato con specifico riferimento alle spese per "varie ed eventuali"); mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

Rilevato infine

- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3<sup>o</sup> comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi



Sent. n. 4/2026 pubbl. il 22/01/2026  
Rep. n. 4/2026 del 22/01/2026

**dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

nei confronti di:

**CUNZOLO Claudia**, n. a nata a Cuneo il 21.12.1982 e residente in Dronero Via Lantermino n. 2, (C.f. CNZCLD82T61D205I),

**NOMINA**

Giudice delegato la dott. Paola ELEFANTE e Liquidatore l'O.C.C., dott. Mariarosa SUGLIANO con studio in Cuneo, C.so Soleri n. 3;

**ORDINA**

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

**ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni presenti e futuri facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione,

in relazione ai beni immobili o beni mobili registrati,

**ORDINA**

la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A.;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

**DISPONE**

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, CCII, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

**FISSA**

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice in euro 950,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;



Sent. n. 4/2026 pubbl. il 22/01/2026  
Rep. n. 4/2026 del 22/01/2026

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore e la pubblicazione presso il Registro delle Impresa qualora il debitore svolga attività di impresa;

MANDA

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Cuneo, il 15 gennaio 2026

Il Giudice est.

Dott.ssa Paola Elefante

Il Presidente

Dott.ssa Roberta Bonaudi

COMUNICAMENTE  
IN DATA 22 GEN. 2026  
AV. GAZI FLAVIO  
AV. ROGERO CINTIA  
Dr. SUGLIANO MARIA ROSA  
PM SEDE

IL CANCELLIERE  
Stefano Bonaudi

